

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito in legge 6 marzo 1996, n. 110, concernente le monete commemorative o celebrative;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: "Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il Regolamento recante norme per la fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire e in euro, approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2000;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. n. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 6 dicembre 2013, relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2014;

Visto il decreto del Direttore generale del Tesoro n. 4090 del 21 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2014, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da euro 5 commemorative del "Semestre di Presidenza Italiana del Consiglio dell'Unione Europea", millesimo 2014, in versione fior di conio;

Visto il decreto del Direttore generale del Tesoro n. 34756 del 24 aprile 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2014, e in particolare l'art. 2 che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in euro 25.000,00, pari a n. 5.000 unità;

Vista la nota n. 0064487 del 16 novembre 2015, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tenuto conto delle vendite effettuate entro il termine stabilito all'art. 3 del citato decreto del Direttore generale del Tesoro n. 34756 del 24 aprile 2014, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da n. 5.000 a n. 4.500 unità;

Ritenuto opportuno ridefinire il contingente delle ripetute monete, come sopra specificato;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da euro 5 commemorative del "Semestre di Presidenza Italiana del Consiglio dell'Unione Europea", millesimo 2014, in versione fior di conio, la cui emissione è stata autorizzata con il decreto del Direttore generale del Tesoro n. 4090 del 21 gennaio 2014, stabilito in euro 25.000,00, pari a n. 5.000 monete, con il decreto del Direttore generale del Tesoro n. 34756 del 24 aprile 2014, è rideterminato in euro 22.500,00, pari a n. 4.500 monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2016

Il dirigente generale: PROSPERI

16A02080

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 10 febbraio 2016.

Integrazione delle deleghe conferite al Sottosegretario di Stato alla difesa, on.le Gioacchino ALFANO.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";


Visto il Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, in particolare, gli articoli da 10 a 13;

Visti gli articoli da 89 a 105 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, concernente la nomina dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2014, con il quale l'On. Gioacchino Alfano è stato nominato Sottosegretario di Stato alla difesa;

Visto l'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), e in particolare i commi 472 e 473 che disciplinano la proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle



Forze armate per la prosecuzione degli interventi relativi all'operazione "Strade sicure" ed emergenza "Terra dei fuochi", nonché il comma 475 relativo all'istituzione del Fondo per gli interventi nei territori della "Terra dei fuochi" in Campania;

Visto il proprio decreto in data 26 marzo 2014, recante delega di attribuzioni del Ministro della difesa al Sottosegretario di Stato alla difesa On. Gioacchino Alfano;

Ritenuto di integrare la citata delega prevedendo espressamente anche la competenza alla trattazione delle questioni comunque connesse agli interventi nei territori della "Terra dei fuochi" che coinvolgono aspetti pertinenti il Ministero della difesa;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 1, comma 1, del decreto 26 marzo 2014, recante "Delega di attribuzioni del Ministro della difesa al Sottosegretario di Stato alla difesa On. Gioacchino Alfano", dopo la lettera *d*) sono aggiunte le seguenti:

"*d-bis*) nonché a promuovere le riunioni e le attività, sia a livello centrale che locale, riguardanti la trattazione delle questioni comunque connesse alle materie di cui all'art. 1, commi 472, 473 e 475 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;"

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2016

Il Ministro: PINOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2016
Difesa, foglio n. 555

16A02202

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 febbraio 2016.

Aggiornamento dell'elenco dei medici di bordo autorizzati e supplenti, a seguito della Revisione generale disposta con decreto 14 novembre 2014.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 59 dell'11 febbraio 2014 concernente il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»

adottato ai sensi dell'art. 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 2015 recante l'individuazione degli uffici centrali e periferici e delle funzioni di livello dirigenziale non generale del Ministero della salute;

Visti gli articoli 28 e 29-*ter* del regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modificazioni, recante disposizioni per il rilascio rispettivamente dell'autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;

Considerato che ai sensi dell'art. 37-*bis* del citato regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, sono previsti atti di revisione con periodicità non superiore a cinque anni per il rinnovo della originaria autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;

Visto da ultimo il decreto dirigenziale 14 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 2015, con il quale è stata disposta la revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2011;

Vista la documentazione agli atti dell'Ufficio «Ufficio 3 - Coordinamento tecnico degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera» del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni;

Considerata la necessità di pubblicare gli elenchi dei medici di bordo abilitati e supplenti, le cui autorizzazioni e iscrizioni sono state confermate a seguito della conclusione delle procedure di revisione, in base a quanto previsto dall'art. 6 del sopra richiamato decreto dirigenziale 14 novembre 2014;

Decreta:

1. Sono approvati gli elenchi dei medici di bordo abilitati e dei medici di bordo supplenti le cui autorizzazioni all'imbarco e iscrizioni sono confermate a seguito della revisione generale disposta con proprio decreto dirigenziale 14 novembre 2014. Tali elenchi sono riportati negli allegati *A* (medici abilitati) e *B* (medici supplenti), che fanno parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2016

Il direttore generale: GUERRA

